

59966cc



REPUBBLICA ITALIANA

1225/0 IS.U.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA
LEGGE 445-1987 N. 219

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente f.f. -

R.G.N. 9139/98

Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -

Cron. 33210

Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente di sezione -

Rep.

Dott. Antonio VELLA - Consigliere -

Ud. 07/07/00

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -

Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Dott. Michele VARRONE - Consigliere -

Richiesta copia studio

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

dal Sig. IL SOLE 24 ORE

ha pronunciato la seguente

per diritti L. 6.000

il 30 NOV. 2000

IL CANCELLIERE

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI EDINA, in persona del Presidente

pro-tempore, elettivamente domiciliato in F

3000

- ricorrente -

895

contro

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
CAMPIONE CIVILE
N. 59966



PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI domiciliato in
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
 legis;

- controricorrente -

nonchè contro

VINCENZO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 110/97 della Giunta speciale
 per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI,
 depositata il 10/11/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
 udienza del 07/07/00 dal Consigliere Dott. Alessandro

CRISCUOLO;

uditi gli Avvocati

, dell'Avvocatura Generale dello

Stato, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
 Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento
 del quarto e quinto motivo del ricorso, rigetto per
 gli altri.

~~CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO CANCELLIERE
 Rilasciata copia legale
 al Sig. A. Scellì
 per diritti L.
 17 000 001
 IL CANCELLIERE~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata l'8 e il 10 marzo 1994 il signor Vincenzo dichiarò

che:

egli era unico erede di) Ciro, deceduto in Napoli il 26 marzo 1985, comproprietario (tra l'altro) di un complesso immobiliare sito in Napoli alla via Acate n.67, riportato nel NCEU del comune di Napoli alla partita 25244, fol.39 CHI, p.lla 300 da sub.1 a sub.9 e nel NCT alla partita 1444, fol. 204, p.lla 258 di mq.280, nonché di un terreno riportato nel NCT del comune di Napoli alla partita 5915, fol. 204, p.lla 259 di mq.900;

tali cespiti erano stati individuati ed occupati dal sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo e sottoposti a procedura espropriativa affidata in concessione al consorzio EDINA, per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale (PSER) per la città di Napoli ex titolo VIII della legge n.219 del 1981; il consorzio aveva offerto all'attore, quale erede di Ciro, e agli altri aventi diritto sui beni in comunione, la sola indennità di espropriazione nell'importo di lire 60.180.000 per l'intero valore dei cespiti, determinato con ordinanza n.2475 del 2 settembre 1985, ed aveva poi depositato in favore del medesimo attore, per la quota parte di sua spettanza, la somma di lire 13.540.500, mentre mai era stata offerta la indennità di occupazione.

Ciò premesso, Vincenzo convenne in giudizio davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la Corte di appello di Napoli, il funzionario delegato CIPE ed il consorzio EDINA, chiedendo che fossero condannati al pagamento della indennità di occupazione e dei relativi interessi, con vittoria di spese giudiziali.

Instaurato il contraddittorio, il consorzio EDINA eccepì il difetto di giurisdizione e, in subordine, l'incompetenza della Giunta speciale, l'improponibilità o improcedibili-

tà della domanda, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'infondatezza della domanda medesima e, inoltre, la prescrizione di ogni diritto anteriore al decennio dalla domanda.

Si costituì anche la presidenza del Consiglio dei ministri, deducendo (tra l'altro) il difetto della propria legittimazione passiva.

La Giunta speciale per le espropriazioni, con sentenza n.110/97 depositata il 10 novembre 1997, decise come segue:

- 1) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei ministri e compensò le spese del giudizio nei confronti di tale parte processuale;
- 2) determinò l'indennità di occupazione nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sulla quota parte del valore degli immobili espropriati, con decorrenza dal 14 febbraio 1983 fino alla data del decreto di esproprio (14 novembre 1989), e condannò il consorzio EDINA al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali ulteriori su questa dal 14 novembre 1989 fino alla data dell'effettivo versamento;
- 3) condannò il consorzio al pagamento delle spese giudiziali (come in sentenza).

Contro tale sentenza il consorzio EDINA, in persona del presidente legale rappresentante p.t., ha proposto ricorso alle sezioni unite civili di questa Corte, affidato a cinque motivi illustrati con memoria.

La presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito con controricorso.

L'intimato Vincenzo non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo di cassazione il consorzio ricorrente denuncia violazione dell'art. 80 della legge n.219 del 1981, delle leggi n.2359 del 1865 e 865 del 1971, falsa appli

cazione delle leggi n.219 del 1919 e 2892 del 1885, nonché difetto di giurisdizione, in relazione all'art.360, n.1, 3 e 5, cod.proc.civile.

Pur conoscendo la giurisprudenza di questa Corte, sostiene che la giurisdizione della Giunta speciale dovrebbe ritenersi superata per la deroga contenuta nell'art.80 della legge 14 maggio 1981 n.219. Le espressioni letterali e la mens legis desumibili dal sistema della menzionata normativa porterebbero ad escludere che il legislatore abbia voluto riservare alla G.S.E. le cause di opposizione alla stima, pur stabilendo che i criteri di determinazione dell'indennità devono essere quelli degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n.2892. L'art.80, inoltre, richiamerebbe l'opposizione alla stima, usando quindi una formula identica a quella dell'art.51 della legge n.2359 del 1865 nonché a quella dell'art.19 della legge n.865 del 1971. In particolare, per la domanda relativa alla liquidazione dell'indennità di occupazione legittima la speciale giurisdizione della Giunta non troverebbe fondamento normativo. L'unico precetto invocabile sarebbe l'art.80, comma VI, della legge n. 219 del 1981, ma esso farebbe esclusivo riferimento all'indennità di espropriazione.

Nè potrebbe richiamarsi l'art.18 della L. n.921 del 1913.


Inoltre, non essendo stata offerta alcuna indennità di occupazione, perché non dovuta, il proprietario non avrebbe potuto rivolgersi al giudice dell'opposizione alla stima, ma in ipotesi avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo per obbligare l'Amministrazione a determinarla, oppure il giudice ordinario per le conseguenti pronunzie di condanna.

Sul punto la Giunta speciale non avrebbe dato sufficienti motivazioni e le deduzioni proposte non sarebbero superabili col richiamo all'art.80 della legge n.219 del 1981, riferibile esclusivamente all'indennità di espropriazione.

Le suddette censure non hanno fondamento.

Questa Corte ha più volte affermato il principio che il rinvio, formulato dall'art. 80 della legge n.219 del 1981, agli artt.12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n.2892 sul risanamento di Napoli rende applicabili alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale (per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980) sia la disciplina sostanziale sia la disciplina processuale, compresa l'attribuzione della competenza giurisdizionale (quando si tratti d'immobili compresi nell'ambito del territorio comunale di Napoli) in materia di determinazione giudiziale delle indennità di esproprio e di occupazione, alla Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli (Cass., sez.un., 2 marzo 1999, n. 110; sez.un., 10 marzo 1998, n.2645; 25 maggio 1995, n. 5804; 6 novembre 1993, n. 10998).

Pur dichiarandosi edotto di tale orientamento (che ormai può definirsi consolidato), il consorzio ricorrente propone ancora la tesi secondo cui la giurisdizione della Giunta speciale dovrebbe "ritenersi superata per la deroga contenuta nell'art.80 della L.14/5/81 n.219", senza però addurre alcun persuasivo argomento di convincimento, idoneo a giustificare un mutamento d'indirizzo ermeneutico. Tale non può considerarsi, invero, il generico richiamo alle "espressioni letterali" e alla "mens legis". Proprio il tenore dell'art.80 della legge n.219 del 1981, con la previsione del rinnovo (in seguito a opposizione dell'avente diritto) della stima "in sede giudiziaria ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892", impone una lettura coordinata della citata norma, delle disposizioni di cui alla legge n.2892 del 1885 e del D.L.L. 27 febbraio 1919, n. 219; e da tale lettura emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, esigenze di coerenza interna del sistema normativo così definito conducono alla conclusione che il rinvio contemplato dal menzionato art.80 è da intendersi esteso anche alla disciplina processuale, essendo ben presenti nella legge n.219 del 1981 le ragioni di urgenza che spinsero il legislatore ad introdurre la peculiare procedura di



cui al D.L.L. 27 febbraio 1919, n.219.

Non è esatto, poi, che la giurisdizione sulla domanda relativa all'indennità di occupazione legittima non troverebbe fondamento normativo. Il contrario risulta dalla legge n.219 del 1981, art.80, comma sesto, il quale stabilisce che ai soggetti nella norma stessa indicati spettano tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, con la maggiorazione del 70%, e tale legge contempla espressamente anche l'indennità di occupazione, con conseguente competenza giurisdizionale della Giunta al riguardo (così, tra le altre, Cass., sez.un., 2 marzo 1999, n.110; sez.un., 25 ottobre 1999, n.739).

Nè può condividersi l'argomento secondo cui, non essendovi stata offerta della indennità di occupazione, il proprietario (soggetto passivo della procedura ablatoria) non potrebbe rivolgersi al giudice dell'opposizione alla stima.

La spettanza delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, come ora si è visto, deriva direttamente dalla legge, i relativi diritti soggettivi sono azionabili in forma congiunta o separata e la spettanza medesima non è condizionata all'offerta del soggetto espropriante (soltanto per la prima indennità occorre che sia stato emesso il decreto di esproprio), sicché chi subisce l'occupazione legittima ben può adire il giudice investito della giurisdizione al riguardo per ottenere il pagamento della corrispondente indennità. Sussiste dunque la giurisdizione della Giunta, che va dichiarata. Con il secondo mezzo di cassazione il consorzio EDINA denuncia violazione dell'art.80 della legge n.219 del 1981, violazione e falsa applicazione delle leggi n.2359 del 1865 e 865 del 1971, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civile.

La legittimazione passiva del ricorrente andrebbe esclusa, unico legittimato essendo il commissario di Governo.

Il concessionario si limiterebbe ad offrire l'indennità al proprietario del bene da

espropriare ed a provvedere agli adempimenti successivi in caso di mancata accettazione. Si tratterebbe, quindi, di attività del tutto vincolata e, peraltro, l'art. 80 della legge n.219 del 1981 stabilirebbe il calcolo ex novo dell'indennità stessa in sede di opposizione alla stima, in tal guisa realizzando una nuova determinazione.

Nessuna responsabilità, dunque, potrebbe essere addebitata al ricorrente per l'occupazione delle unità immobiliari. Il riferimento al "promovente l'espropriazione", contenuto nella legge n.2359 del 1865, o quello "all'espropriante" operato dalla legge n.865 del 1971, starebbero appunto a significare che la legittimazione spetterebbe al soggetto che beneficia dell'acquisto del bene, mentre il consorzio avrebbe svolto soltanto attività esecutiva.

Il motivo non ha fondamento.

Come già posto in luce dalla sentenza impugnata, ai sensi degli artt.80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981, n.219, quando le opere di un piano di edilizia residenziale sono state oggetto di concessione cosiddetta traslativa, con conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario medesimo - quale soggetto attivo del rapporto espropriativo - diviene altresì titolare di tutte le obbligazioni indennitarie che ad esso si ricollegano.

Tale principio è stato ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., sez.un., 26 febbraio 1999, n.104; sez.un., 13 maggio 1998, n. 4821; sez.un., 17 marzo 1998, n. 2875; sez.un., 6 marzo 1998, n. 2497), e ad esso va data continuità perchè fondato sul tenore della citata normativa e sulla ratio della medesima, che era quella di concentrare nel concessionario tutte le operazioni occorrenti per la realizzazione del programma edilizio (salvi restando i rapporti interni con il concedente).

Il consorzio non adduce argomenti idonei a porre di nuovo in discussione il principio suddetto, nè sono pertinenti i richiami effettuati alle leggi del 1865 e del 1971, perché essi trascurano totalmente di considerare la specifica disciplina introdotta dalla legge n.219 del 1981, alla quale invece occorre fare riferimento.

Di qui l'infondatezza della censura.

Con il terzo mezzo di cassazione il consorzio EDINA denuncia ancora violazione e falsa applicazione della legge n.219 del 1981, art.80, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ., in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civile.

L'interpretazione data dalla G.S.E. all'art.80 cit. sarebbe illegittima perché, senza tenere conto del carattere eccezionale rivestito dalla disciplina dell'iter espropriativo ivi contemplato, ne avrebbe esteso l'ambito anche al caso in esame, per il quale andrebbe considerato che mai sarebbe avvenuta una occupazione tipica, ma soltanto la formazione di uno stato di consistenza senza spossessamento dei beni, lasciati nella disponibilità del proprietario.

La Giunta speciale non avrebbe neppure considerato che l'onere di provare il fatto costitutivo era a carico della parte istante, cui sarebbe spettato di dimostrare non l'esistenza del provvedimento di occupazione e del relativo verbale di consistenza, bensì l'avvenuto spossessamento con perdita dei frutti derivanti dai beni. Nel caso in esame tale spossessamento non sarebbe avvenuto, in quanto i cespiti sarebbero rimasti sempre disponibili per i proprietari.

Il motivo non ha fondamento.

La sentenza impugnata ha accertato che per gli immobili in questione in data 14 febbraio 1983 erano stati redatti i verbali di consistenza e occupazione.

Orbene, in presenza di un verbale di occupazione deve presumersi l'immissione in possesso dell'occupante, sicché, qualora quest'ultimo intenda contestare che tale effetto si

sia in concreto verificato, ricade su di lui l'onere di provare che non c'è stato il materiale spossessamento del proprietario, trattandosi di fatto modificativo o estintivo della pretesa indennitaria azionata nei suoi confronti (Cass., sez.un., 12 marzo 1999, n. 128; sez.un., 27 luglio 1999, n.510).

Nel caso in esame non risulta che detta prova sia stata fornita, onde la statuizione della sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella parte in cui ha considerato eseguita l'occupazione sulla scorta dei relativi verbali, ravvisando conseguentemente il diritto alla relativa indennità.

Con il quarto mezzo di cassazione il ricorrente - sotto la rubrica "violazione dell'art. 360 n.3 e 5 in relazione all'art.5 bis D.L.333/92 e successiva modificazione ed in relazione ai criteri di calcolo dell'indennità di occupazione" - deduce che, comunque, il calcolo di detta indennità effettuato dalla Giunta speciale sarebbe illegittimo.

Il citato art.5 bis (e successive modificazioni) avrebbe comportato il radicale mutamento dei criteri di determinazione dell'indennità di occupazione, per la quale non si sarebbe potuto fare riferimento al valore venale dei beni occupati come base del calcolo.

La Giunta speciale non avrebbe tenuto conto della normativa sopravvenuta e della sua applicabilità nella fattispecie, anche per la totale demolizione delle fabbriche, che avrebbe reso l'area soggetta alle normali regole sull'edificabilità dei suoli.

In ogni caso, il criterio adottato sarebbe illegittimo, perché si sarebbe dovuto fare riferimento all'epoca dell'individuazione o, quanto meno, della stima o della notifica della stessa, o dell'effettivo spossessamento (mai avvenuto) al fine di stabilire l'epoca di valutazione dei beni. E del pari illegittimo sarebbe l'avere operato il calcolo in modo uniforme per l'intero arco di tempo, senza considerare la valutazione fluttuante di qualsiasi bene immobile.

Il motivo è fondato, nei sensi in prosieguo indicati.

Questa Corte, pronunciando a sezioni unite con sentenza 20 gennaio 1998, n.493, ha affermato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale recata dall'art.72, quarto comma, della legge n.2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - fase procedimentale del più ampio procedimento espropriativo, attesa l'omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella di espropriazione.

Detta indennità di occupazione, se determinabile a norma dell'art.72 quarto comma della L. n.2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione, in assenza di peculiari normative che fissino criteri diversi), deve pertanto essere sempre liquidata in misura che sia corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione o la rideeterminazione dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale disposizione.

Con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali (e, segnatamente, in base all'art.13 della legge 15 gennaio 1885 n.2892 sul risanamento di Napoli, richiamata dalla legge 14 maggio 1981 n.219 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal

ticipando gli effetti del successivo provvedimento ablatorio.

Se così è, l'indennità di occupazione, diretta a remunerare il proprietario per il detrimento costituito dallo stato d'indisponibilità del bene per la durata di tale indisponibilità, non può che essere parametrata al valore attribuibile a quel bene in sede di espropriazione, perché a tale valore si riferisce la perdita patrimoniale che, quanto al fatto ablatorio, va compensata con l'indennità di esproprio e, quanto alla perdita reddituale (postulante un separato ristoro), deve trovare compenso, in assenza di un sistema normativamente previsto, attraverso un criterio che ben può essere individuato negli interessi legali (frutti civili) sulla somma spettante a titolo d'indennità di espropriazione.

La conseguenza è che, qualora quest'ultima indennità per legge debba essere determinata in misura diversa dal valore venale del bene, occorre riferirsi non a tale valore bensì a quello che la legge medesima attribuisce al bene a fini espropriativi: conclusione imposta sia dal segnalato nesso esistente tra occupazione ed espropriazione, sia da ragioni di coerenza e di armonia del sistema, perché, se il bene esistente nel patrimonio dell'espropriando ha un valore normativamente determinabile ai fini dell'ablazione, i frutti civili per il mancato godimento del bene, durante lo stato d'indisponibilità cagionato dall'occupazione finalizzata a quell'evento ablatorio, vanno necessariamente calcolati su quello stesso importo.

Le considerazioni fin qui svolte devono trovare applicazione anche nel caso di procedimenti regolati dalla legge n.219 del 1981, non valendo ad infirmarle la specialità della relativa disciplina.

E' vero che in un passaggio della sentenza n.493 del 1998 si afferma, con riguardo alla fattispecie prevista dall'art.12 cpv. del d. leg.27 febbraio 1919, n.219, che essa rimane estranea alla problematica esaminata con la detta sentenza. Ma ciò è spiegato sul presup-

posto che l'occupazione contemplata dal citato art.12 ha carattere non già temporaneo bensì definitivo e si risolve perciò in una vera e propria espropriazione. Nel caso in esame, invece, trova applicazione l'art.80 della legge n.219 del 1981 che, col rinvio a tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n.385, contempla l'indennità di occupazione e quella di espropriazione, distinguendo così i due momenti, onde trovano applicazione i principi più sopra enunciati.

Non gioverebbe addurre che tali principi avrebbero riguardo, in via esclusiva, all'occupazione di aree edificabili, formanti oggetto della disciplina di cui all'art.5 bis della legge n.359 del 1992.

Quest'ultima norma realmente si applica alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria e non trova applicazione per le procedure espropriative disposte in base alla legge n.219 del 1981 (Cass., 6 febbraio 1997, n.1113; Cass., sez.un., 6 novembre 1993, n. 10998).

Ma l'art.80, sesto comma, della legge n.219 del 1981 richiama per la determinazione giudiziale delle indennità gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892, la quale menziona in generale gli immobili espropriati (art.13, terzo comma: espressione ampia e comprensiva anche delle dette aree) riferendosi anche ai fabbricati (tant'è che, tra gli elementi per la determinazione delle indennità, è previsto "l'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati": art. 13, comma quarto).

Non vi sono quindi ragioni per escludere l'applicabilità dei suddetti principi nel caso in esame, nel quale pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione, come calcolata secondo i criteri di cui alla legge n.2892 del 1885, e non sulla base di una percentuale del valore venale del bene espropriato.

Il motivo d'impugnazione resta dunque accolto nei sensi ora indicati.

Con il quinto mezzo di cassazione il consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 2935 cod.civ., nonché dei principi generali in tema di prescrizione, in relazione all'art.360, n.3 e 5, cod.proc.civile.

La G.S.E. avrebbe erroneamente accolto la domanda diretta ad ottenere la determinazione dell'indennità di occupazione legittima dal 14 febbraio 1983 fino alla data del decreto di espropriazione (14 novembre 1989), non tenendo conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal medesimo ricorrente per l'indennità anteriore al decennio rispetto alla data della citazione, notificata il 10 marzo 1994.

La decisione della Giunta sarebbe chiaramente omessa ed implicitamente erronea, essendo indiscutibile che il diritto all'indennità di occupazione matura di anno in anno e non risultando da alcuna norma che esso costituisca un unicum insuscettibile di frazionamento ed esigibile soltanto con l'intervento del decreto di espropriazione. Proprio dalle previsioni normative si desumerebbe che il calcolo dell'indennità di occupazione si esegue in funzione di ogni annualità di durata dell'occupazione medesima. Ne deriverebbe che il diritto in questione potrebbe essere azionato (anche in assenza del decreto di esproprio) per singoli periodi e che, in mancanza di atti diretti a farlo valere, sarebbe soggetto a prescrizione nel termine ordinario di dieci anni.

Il motivo è fondato.

Va preteso che, come questa Corte ha già affermato, il vizio di motivazione su questioni di fatto - nelle pronunzie della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli - è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art.111, secondo comma, della Costituzione, quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa, o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, a porre in evidenza le ragioni della decisione (Cass., sez.un., 2 marzo 1999, n.111; sez.un., 9 settembre 1998, n.8918;

sez.un., 27 agosto 1998, n. 8496; Cass., 5 gennaio 1995, n. 184).

Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata ha ignorato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attuale ricorrente, la cui doglianza relativa all'omissione di pronuncia sul punto ^{va accolta} ~~restando~~ assorbiti gli altri profili di censura che dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio.

Conclusivamente: vanno respinti i primi tre motivi del ricorso, devono essere accolti il quarto e il quinto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, che procederà a nuovo esame nel quadro dei principi enunciati e delle considerazioni svolte.

Quanto al regolamento delle spese giudiziali, esso va rimesso al giudice del rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra il consorzio ricorrente e

La presente sentenza esaurisce invece il giudizio nei rapporti con la presidenza del Consiglio dei ministri. E la Corte ravvisa giusti motivi per dichiarare compensate le spese giudiziali nei rapporti con la detta presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto e il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il consorzio ricorrente e c. Compensa tali spese nei rapporti con la presidenza del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2000, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione.

Alessandro Pisano } est.

*Il Presidente
Piero Luigi Casarini*



Il Collaboratore di Cancelleria

D. Allui

Depositato in Cancelleria

Roma, li **28 NOV. 2000**

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

D. Allui

**ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA
LEGGE 14-5-1981 N. 219**